

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2123 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all'ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le divergenze normative tra gli Stati membri relativamente alle prescrizioni nazionali in materia di comunicazioni di marketing possono creare ostacoli per i fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione. Formulari, modelli e procedure standard per le notifiche all'ESMA da parte delle autorità nazionali competenti garantiscono che le pubblicazioni che l'ESMA deve effettuare a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503 siano chiare e riducano l'incertezza del diritto. Per semplificare il trattamento di tali notifiche e agevolare il rispetto da parte dell'ESMA degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'ESMA tramite un indirizzo dedicato, entro termini specifici e utilizzando formulari e modelli standard armonizzati.
- (2) Per agevolare il trattamento delle notifiche da parte dell'ESMA, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei due diversi modelli, a seconda che effettuino una notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (4) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

